

CCCXXXI SEDUTA LUNEDI' 5 APRILE 1965

Presidenza del Presidente CERIONI

I N D I C E

Congedi	7417
Legge regionale 22 gennaio 1964: «Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno», rinviata dal Governo centrale. (Discussione):	
ZACCAGNINI	7418
CARDIA	7418
LONZU	7418
DETTORI, relatore	7418
SODDU, Assessore alla rinascita	7419
Risposta scritta a interrogazioni	7417
Schemi di decreti del Presidente della Repubblica contenenti le Norme d'attuazione dello Statuto regionale sardo in materia di: 1) Pesca e saline sul demanio marittimo e il mare territoriale; 2) Turismo e industria alberghiera; 3) Espropriazione per pubblica utilità; 4) Biblioteche di Enti locali. (Discussioni):	
CONGIU	7420-7428
SERRA	7421-7432
ZUCCA	7423-7431-7435
PERALDA	7425
DE MAGISTRIS, relatore	7426
SODDU, Assessore alla rinascita	7427-7429-7439
DETTORI	7430-7433
TORRENTE	7343
CARDIA	7436
SOGGIU PIERO	7438
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	7417

La seduta è aperta alle ore 18 e 25.

TORRENTE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. L'onorevole Murgia ha chiesto cinque giorni di congedo. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Risposta scritta a interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

«Interrogazione Congiu sulla strada traversa della frazione mineraria di San Benedetto (Iglesias)». (739)

«Interrogazione Masia sullo sciopero dei dipendenti E.T.F.A.S. aderenti al Sindacato Nazionale Dipendenti Enti di Riforma e Sviluppo». (1287)

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 15 gennaio 1964: «Utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio Regionale della Sardegna», rinviata dal Governo; relatore l'onorevole Masia.

Poiché a questa legge è particolarmente interessato l'onorevole Presidente della Giunta che in questo momento si trova a Roma per le note vicende di Carbonia, ritengo op-

IV LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

5 APRILE 1965

portuno rinviare la discussione e passare ad altro argomento all'ordine del giorno.

Discussione della legge regionale 22 gennaio 1964: «Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 22 gennaio 1964: «Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno», rinviata dal Governo centrale; relatore l'onorevole Dettori.

Dichiaro aperta la discussione generale e sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 30, viene ripresa alle ore 18 e 55).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Zaccagnini. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 21 ottobre 1954, n. 22, prevedeva, per le strade di penetrazione agraria, finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno nella misura del 92 per cento, una integrazione, da parte della Regione, dell'8 per cento per raggiungere il 100 per cento. La stessa legge prevedeva che, per le opere pubbliche di bonifica, finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, ma nei territori classificati montani, si concedesse, ugualmente, questo contributo integrativo dell'8 per cento. La legge che è stata rinviata estende la possibilità di un uguale intervento della Regione alle opere analoghe sussidiate dallo Stato, per mettere tutti i territori che si trovano in quelle determinate condizioni nella possibilità di usufruire di questo contributo dell'8 per cento, sia che il finanziamento avvenga ad opera della Cassa, sia che avvenga ad opera dello Stato. Questa legge è stata rinviata, in quanto, si dice, non è stata prevista la copertura, che ogni legge finanziaria deve avere. Sembra sia ovvio che se questa legge esiste fin dal 21

ottobre 1954, evidentemente il Consiglio nell'approvare i vari bilanci ha tenuto conto delle somme necessarie per far fronte al fabbisogno di questa legge. Ne ha tenuto sempre conto e ne terrà conto anche negli esercizi successivi. Quindi mi sembra che gli argomenti adottati, per rinviare questa legge, non siano validi. (Consensi).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Solo per dichiarare che il Gruppo comunista è favorevole alla riapprovazione della legge. (Consensi).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Lonzu. Ne ha facoltà.

LONZU (M.S.I.). Anche noi del Movimento Sociale siamo favorevoli alla riapprovazione della legge. (Consensi).

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori, relatore.

DETTORI (D.C.), relatore. Signor Presidente, la prima Commissione ha riconfermato l'opinione già espressa a larga maggioranza dal Consiglio sulla utilità della legge ed ha contestato le affermazioni che il Governo ha fatto nei motivi di rinvio. Il Governo aveva proposto al riesame del Consiglio questa legge, per due motivi: il primo che concerneva i rapporti con la Comunità Economica Europea, e che poi lo stesso Governo ha ritenuto non più sussistente; il secondo perché non si prevedevano i mezzi per la copertura degli oneri finanziari nuovi. Il collega Zaccagnini ha ricordato che il Consiglio regionale ha sempre trovato, reperito, i mezzi finanziari necessari per dare attuazione alla legge 21 ottobre 1954, n. 22, e che quindi non deve dubitarsi che il Consiglio regionale si preoccuperà, nell'impostare i bilanci degli esercizi futuri, di reperire i mezzi anche per

IV LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

5 APRILE 1965

dare attuazione a questa legge, che costituisce una integrazione della precedente.

Però credo che debba essere fatta un'altra considerazione, cioè, che non è, neppure oggi, né utile, né possibile, indicare degli stanziamenti; non è utile perché esistono norme del piano quinquennale dell'agricoltura, del piano verde, che consentono allo Stato di anticipare l'intera somma, e agli Enti locali, o ai Consorzi di bonifica montana, di restituire l'8 per cento a loro carico allo Stato, in un periodo di 25 anni a partire dal secondo anno dal compimento delle opere. Né può essere, oggi, predeterminata la entità degli oneri, perché non si conosce che cosa lo Stato potrà destinare ad opere pubbliche di bonifica montana, anzi si conosce per larga approssimazione l'ammontare, ma non si possono determinare, con esattezza, le somme che saranno destinate alle varie categorie di opere: alcune da finanziare al 100 per cento, altre, invece, da finanziare al 92 per cento a carico dello Stato, e all'8 per cento a carico degli Enti locali o dei Consorzi beneficiari di quell'intervento.

Per queste considerazioni la Commissione, all'unanimità, ha ritenuto di proporre la riapprovazione della legge, e credo che, per le stesse considerazioni, il Consiglio regionale potrà all'unanimità confermare il parere a suo tempo espresso sulla utilità di questa iniziativa e non ritenere valide le ragioni che il Governo adduce a sostegno del rinvio. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla rinascita.

SODDU (D.C.), Assessore alla rinascita. Signor Presidente, la Giunta è favorevole alla riapprovazione della legge, anche in considerazione del fatto che tra le opere finanziate dallo Stato e per le quali, almeno per certe categorie, occorrerà l'integrazione regionale, ce ne sono alcune che sono comprese nei programmi del Piano di rinascita; alcune delle opere del Piano vengono infatti finanziate non

al 100 per cento, ma al 92 per cento. Attraverso queste norme, io penso, si potrà dare l'integrazione anche per queste categorie di opere. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo unico.

TORRENTE, Segretario:

Art. unico

Al titolo della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, dopo le parole «Cassa per il Mezzogiorno» sono aggiunte le parole «e dallo Stato».

All'articolo 1, comma prima e secondo, della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, dopo le parole «Cassa per il Mezzogiorno» sono aggiunte le parole «e dallo Stato».

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avverrà in un momento successivo.

Discussione degli schemi di decreti del Presidente della Repubblica contenenti le Norme di attuazione dello Statuto regionale sardo in materia di: 1) Pesca e saline sul demanio marittimo e il mare territoriale; 2) Turismo e industria alberghiera; 3) Espropriazione per pubblica utilità; 4) Biblioteche di Enti locali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione degli schemi di decreti del Presidente della Repubblica contenenti le Norme di attuazione dello Statuto regionale sardo, in materia di: 1) Pesca e saline sul demanio marittimo e il mare territoriale; 2) Turismo e industria alberghiera; 3) Espropriazione per pubblica utilità; 4) Biblioteche di Enti locali; relatore l'onorevole De Magistris.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Signor Presidente e colleghi consiglieri, il Gruppo comunista, nonostante la valida convinzione che l'approvazione di alcune delle norme di attuazione dello Statuto regionale sardo fa fare un piccolo passo avanti alle competenze legislative della Regione sarda, non può, tuttavia, limitare le sue considerazioni, pur brevi, al problema del contenuto delle singole norme di attuazione, quasi si trattasse di non inquadrare il problema, invece, in quello più ampio che tutte le comprende. Il Consiglio, nel recente passato, ha affrontato il tema generale delle norme di attuazione, quando, preoccupato della ricostituzione della Commissione paritetica (che introduceva una strada istituzionale differente da quella che aveva ritenuto essere la giusta nel corso della precedente legislatura) approvò un ordine del giorno per la presentazione delle norme di attuazione, non solo entro l'anno 1964, ma, per di più, in un testo globale. Io ritengo che su quell'ordine del giorno, sulle ragioni che avevano portato il Consiglio ad approvarlo, e sulle ragioni che, invece, ne hanno impedito la verifica nella realtà, dobbiamo ancora intrattenerci. Il Consiglio regionale ritenne che la pronuncia della Corte Costituzionale — ripetuta in diversi atti nei confronti del Consiglio regionale sardo, ma poi diventata giurisprudenza costante nell'esame dei rapporti Stato-Regione — avesse posto una remora alle competenze legislative della Regione sarda, introducendo il concetto secondo cui gli Statuti delle Regioni a Statuto speciale, e, dunque, la Costituzione, non fossero atti ordinari, ma si dovessero configurare come una sorta di legge quadro, entro cui avrebbero dovuto trovare sistemazione successive disposizioni, quali le norme di attuazione, che avrebbero dovuto riempire di contenuto effettivo le competenze legislative stabilite per Statuto. Si veniva configurando, così, oltre le fonti del diritto stabilite dalla Costituzione, una fonte anomala di diritto, che non traeva la sua validità dalla Assemblea costituente e dalle Assemblee parlamentari, nazionali o regionali, quali erano state previste nel testo costituzionale, ma una fonte di

diritto che, in realtà, emanava dal potere esecutivo. E' noto infatti che la Commissione paritetica, pur essendo formata anche da rappresentanti della Regione, tuttavia ha come fonte di designazione il Governo, cioè il potere esecutivo.

L'anomalia della situazione è stata ampiamente studiata dai costituzionalisti, i quali, in gran parte, e non solo quelli che più propriamente si sono occupati delle questioni dei rapporti tra Regione e Stato diciamo, con tendenza favorevole, al regionalismo, ne hanno messo in luce, pur nell'accoglimento dei motivi eventuali di opportunità politica che possono averla ispirata, i profondi riflessi nella struttura costituzionale dello Stato italiano. Tuttavia, il Consiglio regionale, superando una posizione di principio, già sancita dallo stesso Consiglio, ma, purtroppo, autorevolmente sconfessata dalla Corte Costituzionale, consentì alla ricostituzione della Commissione paritetica, in realtà per impedire la messa in mora dello Statuto, che, in conseguenza della ricordata giurisprudenza costituzionale, non avrebbe potuto avere, in varie materie, una possibilità di attuazione concreta. Il Consiglio, nella trattazione del tema delle competenze legislative, attraverso una Commissione paritetica (in cui la pariteticità nei confronti della rappresentanza regionale, veniva assicurata, dal potere esecutivo, non solo, ma che aveva potere di decisione, solo confortato dal parere consultivo del Consiglio regionale), e in una situazione così fatta, cioè anomala, nel modo come essa si è istituzionalizzata e di difficile positiva conclusione, per il modo come essa andava svolgendo i suoi lavori, pose dei limiti, alla Commissione paritetica, chiedendo la globalità delle norme di attuazione, per porre un punto fermo al problema e ottenere la definitiva consacrazione dei testi dei decreti. E così è accaduto.

Abbiamo i testi qui di fronte a noi, nel cui contenuto particolare possiamo persino trovare questioni di non grande momento; ma è accaduto che al di là di questi testi, che sono il segno del lavoro della Commissione paritetica, la globalità delle norme di attua-

IV LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

5 APRILE 1965

zione seppure è stata — come desidereremmo aver conferma — presentata dalla rappresentanza della Regione, nella Commissione paritetica, non è stata presa in considerazione dalla controparte. E la stessa controparte, non avendo, nella Commissione, se non, diciamo così, possibilità di prudente veto, di prudente azione defatigatoria, nei confronti delle proposte della Regione sarda, può, secondo elementi di opportunità propri (non valutabili e non censurabili da parte del nostro Consiglio e del Consiglio di qualsiasi altra Regione a Statuto speciale) allungare, diluire, sistemare ciascuna di queste norme di attuazione nel tempo e nel contenuto più confacenti e più adeguati alla propria volontà politica, lasciando, in pratica, per gran parte delle norme di attuazione, aperta la strada ad un lavoro ulteriore, sempre più difficile, anche per l'avvenire.

Di chi la colpa? Della Commissione paritetica, non vi è dubbio. Sappiamo quali erano le carenze, sappiamo le traversie di questa Commissione paritetica, alla quale, evidentemente, il potere esecutivo dava così scarsa importanza, da metterla in mora per circa un anno e mezzo, prima che essa si riunisse e ricominciasse a lavorare. Non è questo che ci preoccupa. Che cosa sottende la volontà della Commissione paritetica per la parte che riguarda i rappresentanti del Governo? Evidentemente la volontà di non portare a conclusione il problema dei rapporti tra Regione e Stato, che è poi, quello che, sostanzialmente, ha preoccupato il Consiglio Regionale della Sardegna, accedendo alla tesi, già di per sé di rinuncia, di grave rinuncia, di sacrificata rinuncia, di definire le proprie competenze, senza subordinarle ad un ulteriore processo di carattere istituzionale.

La globalità delle Norme di attuazione non si è avuta neppure nella legislatura che porta il numero quattro nella storia della nostra autonomia; e la conclusione a cui oggi siamo pervenuti non è, in realtà, la ambivalenza delle soluzioni per il futuro o l'ambivalenza delle soluzioni, nel momento presente, ma è il rinvio della piena possibilità di attuare le

competenze statutarie, da parte del Consiglio Regionale della Sardegna. E' questa la ragione per cui noi riteniamo che si debba chiedere al Consiglio regionale un voto fermo ed energico sul problema delle Norme di attuazione, che abbia un valore politico analogo a quello che, nella Commissione paritetica, è portato dalla volontà di mortificazione o di defatigazione delle competenze statutarie da parte del Governo; mi pare che questa, sostanzialmente, debba essere la posizione che il Consiglio regionale dovrà riaffermare.

Preannunciando, appunto, la presentazione di un ordine del giorno in questo senso, il Gruppo comunista si dichiara d'accordo sulla approvazione delle Norme di attuazione presentate dalla Commissione paritetica. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Non è la prima volta che, in tanti anni, il Consiglio si interessa di questa materia, salvo per quanto riguarda quel periodo lacunoso, che, effettivamente, non è imputabile alla Regione, ma all'indifferenza degli organi e soprattutto alla inesistenza della Commissione paritetica. Ricordo ai colleghi del Consiglio che, nella seconda legislatura, presi l'iniziativa io stesso di formulare delle norme di attuazione per evitare che tante materie potessero rimanere senza regolamentazione.

Questo gruppo di norme di attuazione segue in gran parte quella falsariga indicata allora; anzi, ricordo che, mentre si sosteneva, da gran parte della dottrina, se non della giurisprudenza, che per il trasferimento delle materie già di competenza dello Stato, e dallo Statuto demandate alla Regione si dovesse richiedere, a tutti i costi, in ogni caso, il parere o la formulazione delle relative norme da parte della Commissione paritetica, ci fu chi sostenne, anche in taluni convegni giuridici regionali, che dopo un primo periodo questo obbligo, o questo diritto dello Stato, sarebbe cessato. Allora, appunto, chi parla

cercò nella seconda legislatura di tradurre la materia in norme specifiche, in leggi regionali, che superassero quell'*handicap* relativo alle incertezze del momento.

Viceversa, come è noto, la materia fu sottoposta all'esame dalla Corte Costituzionale, (non ricordo, al momento, su richiesta di chi) forse per le norme in materia di turismo e la Corte Costituzionale affermò più che mai, disgraziatamente per noi, che la competenza ad emanare le norme di attuazione rimaneva sempre della Commissione paritetica, e del Presidente della Repubblica per i relativi decreti presidenziali. L'azione politica della Regione, presso lo Stato, fu allora quella di giungere alla ricostituzione della Commissione paritetica: cosa che avvenne due anni fa.

E' vero, come ha affermato il collega Congiu, che esiste un ordine del giorno del Consiglio regionale che ha imposto determinati obblighi alla Giunta, ma è pur vero che la Giunta deve aver fatto quanto era possibile per ottenere che l'elaborazione di tutto il complesso delle norme di attuazione passasse alla Commissione paritetica; non dobbiamo dimenticare che la Regione in questo caso è soltanto una parte e che purtroppo la parte più forte non è la Regione, ma è sempre lo Stato. Quindi penso che difficoltà per avere tutto il «corpo», per dir così, delle norme di attuazione debbono essere sorte, per cui se non si è potuto ottenere tutto il complesso delle norme, perlomeno si è dimostrata la buona volontà di ottenerlo, di fare tutto il possibile, conseguendo il risultato di avere oggi le norme di attuazione su diverse materie.

Detto questo, come antefatto e come, non dico giustificazione, ma collocazione, in questo momento, degli argomenti che i colleghi della sinistra hanno portato in Commissione, e portano anche in Consiglio, desidero fare alcune osservazioni sul merito delle norme.

In materia di pesca, per esempio. (mi riservo, eventualmente, di presentare un emendamento) ricordo che in occasione della delega concessa al Governo da parte del Parlamento, per decentrare agli Enti locali, perifericamente, le competenze, le funzioni del Mi-

nistro dell'agricoltura, ci fu un decreto che determinava le funzioni statali da passare agli Enti locali e, nel caso specifico, alle Province. Visto che si ledeva, in certo qual modo, se fosse stata applicata in Sardegna questa legge nazionale, una facoltà legislativa ed amministrativa della Regione, mi resi, allora, promotore (esattamente alla fine del '55, primi del '56) di una proposta di legge, che poi divenne la legge regionale 7 marzo 1956, n. 36, concernente «disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca». L'articolo 1 dice: «Fino a quando non saranno emanate nell'ambito della competenza dell'articolo 3, lettera i) dello Statuto Speciale per la Sardegna... eccetera... norme organiche, regolanti la materia della pesca, e relativo ordinamento, entreranno in vigore nel territorio della Regione le disposizioni di cui alla presente legge». Allora, cosa abbiamo fatto? Cosa ha fatto il Consiglio su mia proposta? Ha recepito tutta la materia (specificamente gli articoli 2 e 3 di questa legge) che era stata dallo Stato delegata alle Province, per modo che noi abbiamo affermato la competenza nostra su queste materie, in quanto che la pesca è dallo Statuto attribuita alla nostra competenza primaria. E abbiamo legiferato, sempre in questa legge, e in applicazione dell'articolo 44 dello Statuto che «l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare alle Province e ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli, ovvero ad avvalersi dei loro uffici per lo stesso oggetto». Questo è il primo esempio di legge che prevedeva la delega in base all'articolo 44 dello Statuto. Legge che è rimasta, come ho già lamentato diverse volte in Consiglio, inoperante, perché all'Assessorato dell'agricoltura, dopo che ho lasciato io la carica, non si è provveduto a passare alle Province queste competenze; per cui ho detto, e ripeto ancora una volta, in termini precisi, il povero pescatore di Santa Teresa di Gallura, per una licenza di pesca, deve venirsene a Cagliari per avere l'autorizzazione dall'Amministrazione regionale, quando, invece, potrebbe averla a

Sassari, dalla Provincia di Sassari, o al Comune eccetera. Tutto questo non si è fatto.

Il secondo caso di delega è stato quello proposto dal collega Assessore Spano con la legge sulle condizioni di abitabilità in Sardegna: i casi di delega, quindi, sono soltanto questi due e per di più questo sulla pesca è rimasto inoperante. Allora ne viene di conseguenza che, se noi abbiamo affermato, in una legge regionale, la nostra competenza, se anche abbiamo la facoltà di delegare funzioni ai Comuni, non possiamo, nel testo dell'articolo 1 del gruppo di Norme di attuazione riguardanti la pesca, dire «tutte le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale, concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti...» eccetera, con l'elencazione che se ne fa, «sono trasferite all'Amministrazione regionale», perché sono già di nostra competenza, perché noi le esercitiamo, perché rilasciamo le concessioni, perché provvediamo già, in potenza prima, ed ora in fatto, in diritto, a tutta questa materia, perché abbiamo già la possibilità di esercitare e di delegare anche le Province e gli Enti locali per questa materia. Perciò bisognerebbe iniziare dall'articolo 1, con un: «Fermo le disposizioni della legge regionale 7 marzo 1956, n. 37» o, quanto meno, mettere un capoverso che affermi l'esistenza di questa legge. O, nella ipotesi si ritenesse non dico per motivi di tranquillità, ma per motivi, diremo così, di praticità, di lasciar passare queste norme così, quanto meno nei lavori preparatori, nelle relazioni che la Presidenza del Consiglio farà, dovrà essere affermata la esistenza di questa legge e il voto, che potrebbe essere sancito in un ordine del giorno del Consiglio regionale, di mantenere ferma le disposizioni della legge. In ogni caso, la dicitura, la formulazione dell'articolo 1 di queste norme di attuazione non intacca il nostro diritto acquisito e le nostre competenze sancite in una legge che è ormai operante. Questa è materia di tesi.

Altro appunto, che è da rilevare (non so se sia pertinente proprio nella materia, ma, comunque, nelle norme di attuazione, come in leggi regionali predisposte da chi parla), è

quello relativo alle bellezze panoramiche, alla tutela del paesaggio. Ha molta attinenza, il tema, col turismo; quindi, potrebbe, eventualmente, entrare nelle Norme di attuazione del turismo, o potrebbe essere oggetto di un articolo a sè per questa competenza specifica, perché, effettivamente, bisogna onestamente riconoscere che la competenza in materia del turismo, può avere come *prius* anche l'affermazione di una competenza sulle bellezze panoramiche e sul paesaggio. Ma non è solo questo, perché è chiaro che la materia riguarda soprattutto un aspetto urbanistico generale e non tanto, e non esclusivamente, la materia turistica. E' che, d'altra parte, gli organi tecnici dello Stato, in materia di bellezze panoramiche e di tutela del paesaggio, non sono gli Enti Provinciali del Turismo, ma sono le Sovrintendenze alle Antichità e alle Belle Arti. Troverebbe, in certo qual modo, la materia, forse, collocazione a ragione degli organi competenti dello Stato, nella parte relativa alle Biblioteche ed ai Musei degli Enti locali, però, allora, bisognerebbe modificare il titolo e metterci anche: «Tutela, bellezza panoramica», perché, effettivamente, la strutturazione, per così dire organica, della materia, per ragione degli organi competenti dello Stato, è più vicina alle norme di attuazione relative alle Biblioteche degli Enti locali e dei Musei che non a quelle del turismo. Affaccio queste questioni di carattere generale che, evidentemente, potranno dar luogo a degli emendamenti specifici e, soprattutto, alla considerazione particolareggiata della materia da parte della prima Commissione che dovrebbe esprimere il suo parere in proposito. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io dirò poche cose su queste Norme di attuazione, anche se il discorso meriterebbe di essere più lungo. La prima impressione che si ha, nel leggere queste Norme, è che appare davvero strano che per

IV LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

5 APRILE 1965

formulare pochi articoli abbastanza scarni, e abbastanza burocratici, siano occorsi quindici anni, e che siano occorsi mesi alla Commissione paritetica per sfornare questa opera giuridica che indubbiamente deve essere molto complessa. Basta leggere gli articoli: «Le funzioni amministrative... eccetera... passano alla Regione». Cosa veramente complicata, per le quali occorre veramente uno studio approfondito e molti mesi di lavoro! Ma la colpa non è della Commissione paritetica; la colpa è della Giunta, di questa e delle altre Giunte, le quali hanno sempre tenuto tanto a far rispettare le competenze regionali e ad esercitare le funzioni amministrative che alla Regione competono, e che hanno lasciato passare tanti anni senza minimamente interessarsi del problema. E quando, finalmente, il Consiglio, su iniziativa di un consigliere regionale, per di più non componente della Giunta, ha iniziato a varare delle leggi di attuazione dello Statuto, il Governo ha ritenuto opportuno impugnarle di fronte alla Corte Costituzionale; dopo di che sono passati ancora vari anni, ed oggi, finalmente, abbiamo queste norme veramente ponderose. Ma la Giunta è carente anche su altri punti. Ora, è vero che è il Consiglio regionale che deve esprimere il suo parere su queste norme; ma è anche vero che si tratta di funzioni amministrative, nella gran parte, e che, quindi, bene avrebbero fatto la Giunta, e soprattutto i singoli Assessori, a esaminare le norme, così come erano state varate dalla Commissione paritetica, per proporre, eventualmente, al Consiglio, delle modifiche, che tendessero a far ampliare le funzioni amministrative nei vari settori.

Il collega Serra ha parlato di un settore che è ignorato in queste Norme: la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio. E' la prima cosa che ci è saltata agli occhi, esaminando queste Norme: a chi rimane questa competenza? Rimane allo Stato. E dove lo si afferma? E perché deve rimanere allo Stato? Se dovessimo fare il ragionamento, cioè, che dove la legge tace, non ha voluto lasciare allo Stato determinate competenze, dovremmo di-

re che, in base all'articolo 3 di queste norme, delle ultime norme, in materia di Biblioteche di Enti locali, restano salve le attribuzioni amministrative dello Stato in ordine alla tutela delle cose d'interesse storico ed artistico, e si potrebbe desumere che anche la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, che pure è attribuita allo stesso organismo dello Stato (che è la Sovrintendenza praticamente) dovrebbe passare alla Regione. Comunque non è detto niente, ed è un problema importante.

D'altra parte, come è avvenuto per tante altre leggi, anche queste Norme sono venute all'esame della Commissione prima e del Consiglio poi negli ultimi mesi della legislatura, quando ci siamo trovati di fronte decine di disegni di legge e di progetti di legge, per cui anche l'esame fatto in Commissione, probabilmente, è stato abbastanza affrettato. Certo è che la Giunta potrebbe anche dirci: siamo perfettamente d'accordo con queste norme; vanno bene; le abbiamo esaminate. Ma, è chiaro che parlando di funzioni amministrative, la Giunta dovrebbe...

SODDU (D.C.), *Assessore alla rinascita*.
Lo ha fatto, egregio onorevole Zucca. Chi le ha detto che non lo ha fatto?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Da qui non risulta.

SODDU (D.C.), *Assessore alla rinascita*.
Perché formalmente non è necessario che risulti.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io sono convinto che non le avete neanche esaminate. Credo alla sua parola, però sono convinto del contrario. Non so se le hanno viste i singoli Assessori, e sarebbe già qualcosa, ma collegialmente, in sede di Giunta, probabilmente non le avete neanche esaminate o le avete esaminate abbastanza affrettatamente, cioè senza uno studio appropriato della legislazione statale dei singoli settori, in modo da vedere se la Commissione paritetica aveva tenuto conto di tutte le competenze che ha attualmente lo Stato, e che dovrebbero passare in base al-

IV LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

5 APRILE 1965

lo Statuto alla Regione. Avreste anche potuto dircelo, con breve lettera di accompagnamento, che questo esame lo avete fatto e che la Giunta accettava queste norme perché le riteneva perfette.

L'ultima osservazione che volevo fare, (e l'ho fatta già in Commissione, d'altra parte) è che, per quanto riguarda soprattutto il settore del turismo, alcune competenze, che sono attribuite in queste norme direttamente alla Amministrazione regionale, sarebbe bene che venissero trasferite alla Regione, così come dice l'articolo 6 dello Statuto, che attribuisce alla Regione, non alla Amministrazione regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative per i vari settori. Questa non è un'osservazione formale, perché può darsi che la Regione decida che il 99 per cento delle funzioni amministrative spetti alla Giunta, ma, una volta approvate le norme di attuazione, potrebbero venire attribuite, con legge regionale, determinate competenze anche ai singoli Assessori; mentre, dicendo nelle Norme di attuazione che determinate competenze potrebbero essere esercitate anche non dalla Giunta, si potrebbe intendere che possano essere esercitate da altri organismi, anche a carattere consultivo. A questa nostra affermazione ci fu risposto, in Commissione, che la Regione è sempre libera di legiferare, anche violando le Norme di attuazione, cioè togliendo alla Giunta regionale, all'Amministrazione regionale, determinate competenze da queste Norme attribuite. Noi non siamo di questa opinione e pensiamo che in queste leggi, soprattutto in materia di turismo e industria alberghiera, dove si dice «Amministrazione regionale» si potrebbe dire «Regione», il che lascerebbe libero, evidentemente, il Consiglio di valutare se queste competenze devono essere attribuite alla Giunta regionale oppure ad altri organi. Lamentare, quindi, il ritardo con cui queste norme vengono al Consiglio regionale, lamentare il fatto che non tutte le norme sono state ancora presentate, mi pare serva poco, arrivati a questo punto, se non per trarne, ancora una volta, la dimostrazione di

come la Giunta tutela gli interessi della Regione. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Peralda. Ne ha facoltà.

PERALDA (P.S.I.). Solo brevi considerazioni, più che altro per riecheggiare e sunteggiare critiche e perplessità già formulate da altri colleghi.

Circa la questione sorta, se nella legge debba mantenersi la dizione «Amministrazione regionale», oppure sostituirvi quella di «Regione», non solo appare evidente la esigenza di sostituire la dizione «Regione» per una maggiore completezza della parola stessa, ma anche per evitare un dubbio: che nella formulazione sia del testo della Commissione paritetica, che di quello ripetuto dalla Commissione, non si possa interpretare che le funzioni amministrative della autorità, per esempio, marittima statale, concernenti la pesca, sono trasferite all'Amministrazione regionale; cioè si intendono trasferite le funzioni così come, attualmente, l'Amministrazione statale le esercita. Io ritengo che, dicendo che sono trasferite alla competenza della Regione Autonoma della Sardegna, la dizione sia più completa, e consenta di interpretare che le funzioni sono demandate all'organo regionale, nel suo insieme, con facoltà, quindi, anche di modificarle, integrarle e sostituirle.

Risulta poi ancora più evidente questa esigenza, se riguardiamo la formulazione delle diverse parti dei primi articoli. Per esempio, l'articolo primo nello schema di decreto riguardante il turismo e l'industria alberghiera non parla più di funzioni amministrative, ma parla delle attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Anche queste dovrebbero essere esercitate dall'Amministrazione regionale. Mentre riteniamo che non costituisca equivoco o ambiguità dire che esse debbano essere esercitate dalla Regione, la quale, poi, determinerà, attraverso i suoi organi statutari, quali sono gli or-

gani della Regione che debbono esercitare queste attribuzioni.

Lo stesso valga per la formulazione del quarto schema di decreto, dove si riparla ancora delle funzioni esercitate dal Ministero della pubblica istruzione, che dovrebbero passare, anch'esse, all'Amministrazione regionale.

Valida, invece, è la dizione dello schema del terzo decreto, perché, nel terzo decreto, le competenze dell'Amministrazione statale in materia di dichiarazione di pubblica utilità sono esercitate, in Sardegna, dal Presidente della Giunta regionale. E' chiaro che qui si tratta esclusivamente di funzioni che debbono essere già precisate nello schema di decreto perché devono essere demandate, come ormai normalmente avviene negli organi dello Stato, a chi esercita la funzione esecutiva dell'organo amministrativo, che è il Presidente della Giunta, in particolare.

Vorrei porre ancora in rilievo la impossibilità di accettare la formulazione vincolante del parere della pubblica amministrazione, cioè degli organi amministrativi dello Stato. Questo è assurdo, perché se il parere dello Stato, in una delega di poteri, dovesse essere vincolante, previo parere, per esempio, favorevole dello Stato, noi ci troveremmo ad avere demandate delle attribuzioni che poi sono prive di contenuto. Quindi il suggerimento, affiorato in Commissione, che ha portato la modifica del testo, deve essere, a mio avviso, convalidato dal Consiglio regionale, con la formulazione, ove fosse necessario, «sentito il parere degli organi amministrativi dello Stato».

Vi sarebbe ancora qualche particolare, per quanto attiene alle norme in materia di turismo, di industria alberghiera e della tutela paesaggistica in genere, ma mi riservo di intervenire nella discussione sui separati articoli della legge. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si dia lettura dell'ordine del giorno a firma dei colleghi Congiu - Cardia - Cherchi pervenuto alla Presidenza.

TORRENTE, *Segretario*:

«Il Consiglio regionale, ritenuto gravemente lesivo delle competenze statutarie che le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna non siano state globalmente esaminate e deliberate dalla Commissione paritetica; convinto che le prerogative legislative della Regione sarda non possano più essere ristrette e mortificate a sedici anni dalla istituzione della Regione autonoma; mentre protesta per la lentezza con la quale proseguono i lavori della Commissione paritetica; chiede che il Governo e la Giunta regionale adottino le necessarie misure al fine di rendere possibile che la formulazione globale delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna si concluda entro l'anno 1965».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole De Magistris, relatore.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, data la natura cronachistica della relazione, che ha riflettuto le volontà espresse dalle parti nel dibattito in Commissione, io mi rimetto al testo scritto della relazione. Colgo però l'occasione di aver la parola come relatore per far presente a quanti hanno sollevato il problema delle norme di attuazione in materia di bellezze naturali e di bellezze paesaggistiche, che, in Commissione, il problema è stato affacciato non soltanto adesso, ma anche in altre occasioni, perché tutti siamo sensibili all'aspetto politico del problema, perché le norme di attuazione in materia son quelle che consentono un certo tipo di intervento in materia di turismo e di salvaguardia delle spiagge, tanto per essere chiari. Però occorre seguire la trafila delle norme di attuazione, ossia occorre avere davanti a noi le norme di attuazione; non possiamo, senza che la Commissione paritetica abbia reso noto il suo schema di decreto, sostituirci. Possiamo tutt'al più fare un voto, un ordine del giorno perché le bellezze naturali, dicendo anche le

ragioni, arrivino più spesso al Consiglio. Ma non possiamo invertire l'ordine, ossia partire dal Consiglio che presenta le norme. Le Norme arrivano al Consiglio dopo la elaborazione in Commissione paritetica e poi, secondo il nostro Regolamento, in prima Commissione permanente, che è quella competente per materia.

C'è tutto un passato, una serie di tentativi del collega Serra di far le norme di attuazione con legge regionale eccetera: sono, ricordo, numerosi tentativi. Vennero tutti quanti frustrati dalla sentenza della Corte Costituzionale, che ci costrinse ad attendere le iniziative della Commissione paritetica, la quale ha, d'altra parte, fatto qualche cosa: quattro schemi di decreti ce li ha mandati. Possiamo far voti, soprattutto di fronte ai nostri rappresentanti in sede alla Commissione paritetica, oltre che alla Commissione stessa, perché giungano sollecitamente i decreti in materie di tutela del paesaggio e di bellezze naturali.

PERALDA (P.S.I.). Ma allora che cosa ci stiamo a fare? A prendere atto e basta.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma rientrano o no in questa materia?

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Rientrano sotto il profilo economico; ma la tutela del paesaggio è competenza della Sovraintendenza, che è organo del Ministero della pubblica istruzione, mentre il turismo è di competenza del Ministero del turismo.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Resta salvo l'organo che esercita questa sorveglianza. Qual è?

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Ci sono due Sovraintendenze: una alle antichità e un'altra, invece, che dal Medioevo in poi si occupa del paesaggio. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Assessore alla rinascita.

SODDU (D.C.), *Assessore alla rinascita*. Signor Presidente, il problema delle Norme

di attuazione ha formato oggetto, altre volte, di discussione in Consiglio; mi pare che il Presidente della Giunta abbia avuto modo, in una recente occasione, di assicurare il Consiglio che la Giunta si stava adoperando per far portare avanti rapidamente da parte della Commissione paritetica tutto il complesso delle norme di attuazione. All'osservazione, quindi, che è stata fatta dall'onorevole Congiu, intorno, appunto, all'impegno relativo alla presentazione del complesso globale delle norme, mi pare che si possa rispondere che si è ritenuto più opportuno, piuttosto che aspettare per la discussione in Consiglio, la presentazione di tutte le proposte sulle materie che sono oggetto dell'esame da parte della Commissione paritetica, con notevole perdita di tempo, portare comunque un certo numero di schemi di decreto già pronti proprio per dare alla Regione una maggiore ampiezza di competenze.

Per quanto riguarda le osservazioni che sono state fatte circa l'anomalia di questo, diciamo, tipo di fonte di diritto, cioè Commissione paritetica rispetto, invece, al quadro generale normativo italiano, io ho ben poco da dire, si tratta di una discussione molto seria che ci porterebbe molto lontano. Piuttosto mi pare che si possa dire che sia comunque importante avere già oggi in Consiglio la possibilità di esaminare il testo di queste norme.

Mi sorprende che alcuni colleghi ritengano più giusta la dizione «Regione» al posto della dizione «Amministrazione regionale». La osservazione, per esempio, fatta dal collega Peralda, secondo il quale questa dizione «Amministrazione regionale» al posto di «Regione» sarebbe limitativa della possibilità, da parte della stessa Regione, di modificare, diciamo, i modi e le forme di concessione, per esempio, delle licenze, mi sembra configuri un eccesso di preoccupazione, in quanto, proprio perché si tratta di atti amministrativi, diciamo, chi ha il potere, l'organo amministrativo stesso, l'organo esecutivo, può modificare modi e forme delle concessioni, senza bisogno di ricorrere a provvedimenti legislativi. L'onore-

IV LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

5 APRILE 1965

vole Zucca dubita di questo. E' un campo molto ampio, questo delle competenze della Regione e della Giunta regionale per materia di regolamenti.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma le funzioni sono esercitate dall'organo legislativo su parere dello Stato.

SODDU (D.C.), *Assessore alla rinascita*. Appunto e siamo su questo terreno. Si tratta di funzioni amministrative esercitate dall'organo amministrativo, che sono regolamentate dall'organo amministrativo nelle parti che non riguardano le norme di legge, ma che riguardano le procedure, le modalità da seguire. Glielo assicuro, onorevole Zucca.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Lei può assicurare tutto ciò che vuole; ma anche quando si è cambiata la carta bollata da due a quattrocento lire si è seguita una procedura. Sono cose fissate da leggi dello Stato.

SODDU (D.C.), *Assessore alla rinascita*. Questo è un altro discorso; non lo potrà fare neppure il Consiglio regionale... Onorevole Zucca, si tranquillizzi: quello è un contesto che non è neppure del Consiglio regionale. Non faccia esempi campati in aria, ne tiri fuori qualche altro un po' più attinente alla discussione.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa all'incompletezza dell'ultimo schema di decreto o meglio in quello del turismo, mi pare che l'onorevole De Magistris abbia già detto che la tutela del paesaggio non è materia turistica, tanto è vero che nell'Amministrazione centrale è competenza del Ministro della pubblica istruzione. Si tratta di un patrimonio, diciamo, generale dello Stato che è tutelato in forme e modi che non hanno niente a che vedere con l'esercizio dell'industria turistica. L'industria turistica è una cosa, l'Ente Provinciale del Turismo è una cosa, tutti gli organi che si occupano di alberghi, di locande, di manifestazioni turistiche, sono una cosa, la tutela del paesaggio un'altra. Rientra, probabil-

mente, più compiutamente, nella delega più generale che la Regione ha già, per quanto riguarda la competenza urbanistico-territoriale che dà, appunto, la possibilità, se la Regione avesse una legge sulla materia, dà la possibilità di realizzare un piano urbanistico della Regione per tutelare compiutamente le bellezze naturali e paesaggistiche, mentre invece è chiarissimo che l'articolo 3 dell'ultimo schema di decreto, si riferisce al patrimonio, diciamo, delle cose di interesse artistico che non sono da confondere, evidentemente, con le bellezze paesaggistiche.

Per quanto riguarda le singole osservazioni fatte in merito alla formulazione dei decreti, la Giunta si riserva di dare il proprio parere esaminando i singoli articoli e, eventualmente, i singoli emendamenti. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Congiu per illustrare il suo ordine del giorno.

CONGIU (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, mi ha notevolmente sorpreso che la Giunta regionale, per bocca dell'Assessore alla rinascita, abbia sostenuto la tesi che la questione sollevata dal gruppo comunista sia una questione dottrinale. Evidentemente io posso comprendere le ragioni che militano nella convinzione della Giunta regionale per considerare dottrinario tutto quello che sfugge a una determinazione di volontà politica che contrasti, in qualche modo, con la volontà politica del Governo, e, dunque, che ponga problemi di chiarimento dei rapporti tra Regione e Stato. La realtà è che non si tratta di una questione dottrinale. Noi abbiamo...

SODDU (D.C.), *Assessore alla rinascita*. Mi riferivo a quella parte del suo discorso relativo alla sentenza della Corte Costituzionale e a tutta la dottrina in merito a quella parte.

CONGIU (P.C.I.). Io non ritengo che debba essere valutata sul terreno della prefigura-

zione di un giudizio, ma sul terreno delle conseguenze che se ne debbono trarre. Se infatti è vero che il rapporto tra Stato e Regione, configurato attraverso questo strano strumento della Commissione paritetica, è un rapporto in cui entra, come controparte della Regione, un potere politico che si esprime attraverso il potere esecutivo, il problema del portare a compimento le Norme di attuazione è un problema che si configura come un problema politico, non v'è dubbio.

Quindi non si tratta di fare una disquisizione giurisprudenziale per stabilire se è un caso anomalo o no, e, affermata l'anomalia del caso, rispondere a quell'anomalia con una strada che non è quella del ricorso alla Corte Costituzionale o della resistenza passiva, o di chissà quale altro atto che lei voglia immaginare sul terreno dottrinario, ma di corrispondere con una iniziativa politica. Quindi la discussione è dottrinaria perchè affonda le sue radici in un giudizio che si dà sull'ordinamento costituzionale dello Stato italiano, ma ci si guarda bene dal rimanere su questo terreno; se ne trae una convinzione: che se è vero che abbiamo da superare l'ostacolo della Commissione paritetica, in quanto organo che, sostanzialmente, propone al Presidente della Repubblica lo schema dei decreti, si tratta di agire sulla Commissione paritetica nel modo in cui si può agire. Se fosse un altro organo costituzionale agiremmo attraverso le vie del ricorso giurisdizionale. E' invece un organo dove c'è la volontà politica del Governo: contrapponiamo alla volontà politica che si esprime nella Commissione paritetica, come tendenza a defatigare la questione, un atto politico, altrimenti non avrebbe senso tutto questo. Non è che possiamo fare un ordine del giorno in cui diciamo alla Corte Costituzionale: «sbaglia», oppure non possiamo fare un ordine del giorno in cui diciamo alla Regione sarda: «adisca il Consiglio di Stato». Stiamo facendo un atto politico.

La discussione non è affatto dottrinaria (come in altra occasione mi sforzerò di dimostrare che non è dottrinario stabilire in che modo sono stati fatti i conti del Piano di

rinascita). E' una pseudo tendenza che ha la Giunta regionale a considerare dottrinarie tutte le questioni che ritiene sfuggano alla propria volontà politica, che si determina attraverso atti concreti, rinviandole a presunte deliberazioni di organi che non si sa bene chi debbano essere, se i costituzionalisti dello Stato italiano, o chissà quale organo che deve stabilire da che parte sta il diritto vero e conforme alla Costituzione, e dove, invece, si abbia torto. Ecco la ragione del nostro ordine del giorno.

C'è una Commissione paritetica; ci sono nella Commissione paritetica i rappresentanti del Governo, ci sono i rappresentanti della Regione, ci consta che i rappresentanti della Regione hanno presentato, o stanno per presentare o desiderano presentare, globalmente, le proposte che si attengono agli schemi per le norme di attuazione; dall'altra parte c'è la rappresentanza del potere esecutivo. Se dunque è una rappresentanza che al livello politico può essere tendenzialmente orientata, chiediamo che venga tendenzialmente orientata.

Il problema, quindi, si trasforma da problema dottrinario, come dice il rappresentante della Giunta, in un problema di rapporto politico: il problema del rapporto tra Regione e Stato, che può essere posto al centro di una trattativa politica, solo che la Giunta regionale lo voglia, e solo che accolga il consenso del Consiglio a che quella forma di pressione venga adottata e finalmente si addivenga alla formulazione globale delle norme di attuazione, almeno nell'anno 1965, non foss'altro, per sanzionare, al 16° anno, una carenza che, visibilmente, modifica persino il modo come noi abbiamo desiderato che fosse la Regione Autonoma della Sardegna.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno, ha facoltà di parlare l'Assessore alla rinascita.

SODDU (D.C.), *Assessore alla rinascita*. Signor Presidente, ho l'impressione che nell'illustrazione che il collega Congiu ha fatto

dell'ordine del giorno, abbia frainteso quanto io, a nome della Giunta, ho avuto modo di dichiarare intorno alla discussione precedentemente svoltasi. Io non dubito che nel caso in cui i rapporti Stato-Regione si pongano in termini dialettici, un qualsiasi momento della vita politico-amministrativa degli stessi organi, non può essere considerato e risolto solo in termini di pura discussione dottrinarica, ma si tratta di discussione politica, di confronti politici; mi riferivo però, soltanto, alla disputa intorno alla fonte del diritto che è raffigurata in questa Commissione paritetica, e che è anomala rispetto al resto del diritto positivo conosciuto nel nostro paese.

Non dubito neppure che la Giunta abbia il dovere di fare le dovute pressioni, nei modi, nei termini dovuti, sui rappresentanti regionali, in seno alla Commissione paritetica, perché si addivenga, nell'interesse della Regione, a definire, al più presto, tutto il complesso quadro delle norme di attuazione.

Credo, quindi, che, da parte della Giunta, non ci sia nessuna preoccupazione ad accettare ad impegnarsi a promuovere le necessarie misure al fine di rendere possibile quello che dice l'ordine del giorno. Evidentemente è un impegno che non possiamo accettare a nome del Governo. Direi, anzi, che anche il «ritenuto gravemente lesivo alle competenze statutarie», mi sembra eccessivo rispetto al problema che stiamo discutendo, soprattutto se, come ho avuto modo di dire rispondendo proprio alla discussione generale, il richiedere il complesso globale delle norme in una scadenza predeterminata e che potrebbe, anche, essere scavalcata secondo le difficoltà che si presentano, impedisse, questo termine così rigido e così vincolante, la presentazione di alcuni decreti, pur sempre importanti per la Regione. Debbo aggiungere, detto questo, che la Giunta non ha difficoltà insormontabili ad accettare quest'ordine del giorno, ma ritiene che potrebbe accettarlo come raccomandazione, affinché la Giunta si adoperi perché al più presto si concluda il lavoro della Commissione paritetica.

PRESIDENTE. I presentatori sono d'accordo che la Giunta accetti l'ordine del giorno come raccomandazione, o desiderano che sia messo in votazione?

CONGIU (P.C.I.). Chiediamo che venga votato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno Congiu - Cardia - Cherchi. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli dei vari gruppi di Norme di attuazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Primo gruppo di Norme di attuazione: «Schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente le Norme di attuazione dello Statuto regionale sardo in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e il mare territoriale».

Si dia lettura dell'articolo 1.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 1

Le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonché quelle concernenti le saline, relativamente al demanio marittimo e al mare territoriale sono trasferiti all'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Onorevole Presidente, intendo riferirmi a quanto ha detto il collega

IV LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

5 APRILE 1965

Serra nella discussione generale. Effettivamente, alcune delle materie considerate in questo schema di decreto di Norme di attuazione, sono state già considerate nella legge regionale 7 marzo 1956, n. 37; mi pare, quindi, opportuno che noi qui la richiami con un emendamento che il collega Serra ha già preannunciato. E' detto nella legge, che lo ricordato, che l'Amministrazione regionale esercita le seguenti funzioni amministrative: concedere, sentito il parere, autorizzazioni per la pesca marittima e così via.

Vero è che gli articoli 1 e 2 non riguardano solo la materia considerata già nella legge n. 37, ma riguardano anche altre materie, per esempio saline, demanio marittimo, versamento nelle acque dei rifiuti industriali, e così via. Ma siccome esiste già una legge regionale che, contrariamente alla indicazione data dalla Corte Costituzionale, ha già trasferito funzioni amministrative dello Stato alla Regione, nella materia considerata da questo schema di decreto, è opportuno che noi quella legge richiami. Dico: è opportuno che quelle Norme noi richiami, anche se rimane, pur sempre, la incertezza se, nel corpo delle norme di attuazione, possa trovare collocazione e posto questo richiamo ad una legge regionale. Questa può essere l'unica perplessità, l'unico dubbio.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 a firma Dettori - Serra - Covicovich - Falchi Pierina. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

«Premettere all'articolo le seguenti parole: "Fermè restando le disposizioni della legge regionale 7 marzo 1956, n. 37"».

PRESIDENTE. Non credo che l'emendamento abbia bisogno di essere illustrato.

Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io comprendo le nobili intenzioni che hanno mosso il collega Ser-

ra a fare quell'osservazione e il collega Dettori a sostenere l'emendamento, però, per scrupolo, proprio esclusivamente giuridico, dico che è impossibile, assurdo, che in uno schema di decreto del Presidente della Repubblica, ci sia un richiamo a una legge della Regione. Queste norme sono il risultato di un incontro, attraverso la Commissione paritetica, di due volontà: quella dello Stato e quella della Regione. D'altra parte, io non ritengo che, anche approvando l'articolo 1, nel testo che ci è stato presentato, possa essere messa in dubbio una legge che è già in attuazione; quella legge continua ad essere applicata anche se non viene richiamata nella norma di attuazione, perché la norma di attuazione è estremamente generica, almeno questa, e nulla ci vieta di regolamentare, se già non l'avessimo fatto con legge nostra, il modo di esercitare queste funzioni amministrative. Cioè, io non concordo col parere dell'Assessore che la Giunta possa modificare procedure, funzioni eccetera: così un bel giorno si riunisce e modifica tutto. Queste, secondo me, sono velleità. Ma, con legge regionale, noi possiamo modificare, o attribuire, o delegare ad altri determinate funzioni amministrative; questo mi pare ovvio. Qui, per di più, si tratta di una legge che già è in vigore, già attuata. Non essendo perciò detto, in questo articolo, che le leggi contrastanti con queste norme vengono abrogate, io direi che possiamo lasciare l'articolo così com'è, salvo a tener conto degli elementi che sono emersi dalla discussione, al momento della promulgazione del parere del Consiglio regionale. Cioè, il parere deve essere nel senso che le norme già vigenti in Sardegna continuano a rimanere in vigore anche dopo l'approvazione di queste norme, dalle quali, oltretutto, non vengono smentite.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, mi pare che le osservazioni che faceva, poco fa, l'onorevole Zucca, siano abbastanza valide, perché perlomeno è singolare che nel

testo di una Norma di attuazione noi richiamiamo una disposizione di legge della Regione sarda. Queste sono Norme di attuazione dello Statuto; lo Statuto dà alla Regione competenza primaria in materia di pesca.

Io capisco che trattandosi di Norme di attuazione, quella parte di competenza amministrativa, che non è più contestata, venga formalmente trasferita alla Regione, per quanto la formulazione dell'articolo 1, secondo me, sia rimasta troppo generica tanto che la si può accettare, ma con non troppa soddisfazione. Ma quello di voler aggiungere, con un emendamento, il riferimento a una legge regionale, che già è in attuazione, che non è discussa da nessuno, proprio non lo comprendo. Se vi fosse riferimento all'articolo dello Statuto, che dà alla Regione la competenza in materia di pesca e si dicesse che, in conseguenza di questo, si trasferiscono le competenze amministrative, lo capirei; ma che si faccia riferimento a una legge regionale, la quale è una legge valida per tutti, già in attuazione dal 1956, questo è assolutamente incomprensibile. Io propongo che questo emendamento venga ritirato e che si approvi l'articolo com'è, anche se, ripeto, non è troppo soddisfacente nella sua formulazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Riconosco che alcune affermazioni fatte dal collega Zucca ed ora dal collega Torrente possono avere un fondamento, in gran parte, anche di prestigio, di rango della Regione rispetto allo Stato. Allora si potrebbe — scusate l'espressione — aggirare l'ostacolo, nel senso che, anziché mettere inizialmente, come ho proposto nell'emendamento, quella riserva, quella conferma, delle norme regionali, si potrebbe introdurre un capoverso, alla fine dell'articolo, di questo tenore: «Restano ferme le Norme emanate dalla Regione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, 10 giugno 1955, n. 984», perché, effettivamente, questo decreto riguarda il decentramento dei

servizi della pesca, di competenza del Ministero dell'agricoltura, alle Province.

Noi abbiamo legiferato, acquisendo tutte quelle materie come già di nostra competenza: e allora, effettivamente, noi non indichiamo specificamente le leggi regionali, ma indichiamo che abbiamo già operato in proposito, e lo Stato ce lo riconosce, in applicazione del decreto presidenziale delegato. Si potrebbe così, mi pare, salvare e la forma e la sostanza.

PRESIDENTE. Allora mi sembra, onorevole Serra, che l'emendamento si può intendere ritirato, per cui rimaniamo in attesa di un ulteriore emendamento aggiuntivo.

Intanto potremmo proseguire votando l'articolo, riservandoci, eventualmente, di votare l'emendamento aggiuntivo che ci presenterà l'onorevole Serra o altri.

Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione, con la riserva fatta, l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

TORRENTE, Segretario:

Art. 2

I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio marittimo sono adottati dalla Amministrazione regionale sentita la competente autorità marittima statale sulla compatibilità con le esigenze del pubblico uso.

I provvedimenti concernenti l'esecuzione di opere sul mare territoriale sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorità marittima statale sulla compatibilità con le esigenze del pubblico uso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 3

Gli organi statali addetti alla sorveglianza sulla pesca marittima esercitano le loro funzioni d'intesa con l'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo ora all'altro gruppo di Norme di attuazione: «Schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente le Norme di attuazione dello Statuto regionale sardo in materia di turismo e industria alberghiera».

Si dia lettura dell'articolo 1.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 1

Nel territorio della Regione sarda, le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Le attività già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento, classifica e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri delle finanze, dell'interno e del turismo e dello spettacolo.

Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale a firma degli onorevoli Peralda - Zucca e Urraci. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

«Sostituire le parole: "Amministrazione regionale" con "Regione" negli articoli 1 e 2 e nel secondo comma dell'articolo 3».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Peralda per illustrare questo emendamento.

PERALDA (P.S.I.). Io penso che sia superflua ogni ulteriore illustrazione. Si tratta soltanto di consentire attraverso la dizione «Regione sarda», la possibilità di intervento di tutti gli organi regionali, sia a livello legislativo che a livello esecutivo; mentre la dizione «Amministrazione regionale» consente soltanto la possibilità di acquisire il trasferimento dei poteri e delle attribuzioni, così come esse sono, dagli organi esecutivi dello Stato agli organi esecutivi della Regione sarda.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, questo è, probabilmente, l'unico degli argomenti che è stato oggetto di una discussione, in Commissione, piuttosto vivace, e che ha visto delinearsi posizioni nettamente diverse, antitetiche; mentre per il contenuto delle norme di attuazione la Commissione ha espresso, generalmente, un parere unanime, su questi punti che concernono il trasferimento dei poteri alla Regione (come proponevano e propongono, ancora oggi, con l'emendamento del collega Peralda, le minoranze), o alla Amministrazione regionale, il dibattito è stato particolarmente vivace. Credo che argomento fondamentale dei colleghi delle minoranze sia stato quello del testo dell'articolo 6 dello Statuto. In esso abbiamo due autorità: lo Stato e la Regione; le funzioni amministrative esercitate dallo Stato sono trasferite alla Regione.

Il nostro parere, espresso in Commissione, e che io ribadisco ancora oggi, è che al momento in cui le Norme di attuazione diventano, da una cosa che doveva essere prevista

nello Statuto (come è di fatto prevista) una cosa, invece, concreta, avendo noi presente il quadro della articolazione della Regione nei suoi vari organi, legislativo ed esecutivo, dobbiamo, con più precisione e con maggiore chiarezza, indicare quale degli organi della Regione esercita le funzioni amministrative. Io vorrei sottoporre, all'attenzione del collega Peralda, proprio per questo articolo 3, la assurdità di una indicazione.

PERALDA (P.S.I.). L'emendamento è al secondo comma; al primo comma non l'abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Mi incombe il dovere di chiarire che nell'emendamento è detto questo: che la sostituzione della parola «Amministrazione regionale» con la parola «Regione» è prevista per gli articoli 1 e 2 e per l'articolo 3, secondo comma, del decreto che discutiamo, quello sul turismo.

DETTORI (D.C.). E' evidente che il primo comma non può essere oggetto di discussione. I provvedimenti di nomina sono preventivamente comunicati dall'Amministrazione regionale al Ministero del turismo e dello spettacolo. Ma anche il regolamento del personale, di cui si parla al secondo comma, è approvato dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro. Non mi sembra che possa essere materia di competenza del Consiglio la approvazione del regolamento del personale.

Noi abbiamo da poco discusso, in prima Commissione, una proposta di legge sul controllo degli Enti regionali, e abbiamo riesaminato le disposizioni delle leggi istitutive e degli statuti, per quanto concerne la facoltà del controllo e della vigilanza della Amministrazione regionale, sugli stessi enti, ed abbiamo convenuto, senza alcuna difficoltà, senza alcuna discussione, che il controllo viene esercitato dalla Giunta regionale su tutte le materie, su tutte le deliberazioni, ivi compreso il regolamento del personale, salvo, invece, che per l'approvazione dei programmi gene-

rali, che si configurano attraverso una certa impostazione dei bilanci; cioè, richiamiamo all'autorità del Consiglio la approvazione dei bilanci degli Enti, dei bilanci preventivi, dei rendiconti consuntivi.

Qualcuno osserva che se noi oggi stabiliamo che debba essere la Regione, domani potremo, con una legge del Consiglio, attribuire all'Amministrazione regionale, organo esecutivo, la facoltà della approvazione, come in questo caso, del regolamento del personale o invece, indicare un altro organo che possa provvedere a questo.

Ora, a me pare che intanto sia chiaro (e in questo io vedo una posizione viziata delle minoranze) che l'Amministrazione regionale, cioè l'organo esecutivo, cioè la Giunta, con non minore dignità che il Consiglio, abbia delle specifiche funzioni tra le quali, certamente, ritorna l'approvazione di un regolamento del personale di enti che non sono certamente importanti o, per lo meno, non sono più importanti degli enti regionali, per i quali noi stessi, con nostre leggi, abbiamo detto essere competente la Giunta.

Ora qualcuno dice (è questa l'obiezione): noi vogliamo che sia il Consiglio a decidere questo con sue leggi. Io ritengo che il Consiglio possa avere la facoltà, domani, se lo ritenesse, nell'ambito delle funzioni amministrative dallo Stato trasferite alla Regione, di dettare all'Amministrazione regionale stessa i modi e le procedure perché possa dar corso a certe attività che in queste Norme di attuazione sono indicate. Io credo che, così, noi abbiamo una esigenza di chiarezza, nel formulare le Norme di attuazione, e che questa esigenza di chiarezza ci debba portare ad indicare, come organo a cui sono demandate queste competenze, l'Amministrazione regionale. Si tratta di funzioni amministrative, che passano da organi dello Stato ad organi della Regione. Io credo che l'organo della Regione, competente ad esercitare queste funzioni amministrative, debba essere indicato, e che non possa essere che l'organo esecutivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ho mai avuto la possibilità di pesare la dignità del Consiglio e, tampoco, la dignità della Giunta per vedere se questo peso è uguale, come diceva il collega Dettori, o non lo è. La cosa non mi è mai interessata, né mi interessa adesso, perché non credo che sia in giuoco né la dignità della Giunta e né la dignità del Consiglio. Qui la dignità c'entra proprio per niente. Rientriamo nel seminato, onorevole Dettori. Io penso che ella sia disposto a riconoscere che la nostra dizione è la più esatta sotto il profilo costituzionale: è l'applicazione esatta, direi, letterale, dell'articolo 6 dello Statuto, che dice: «Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato, sono trasferite alla Regione». Questo dice l'articolo 6, e parla di funzioni amministrative; nulla avrebbe vietato di dire: «Le funzioni amministrative dello Stato sono esercitate dall'Amministrazione regionale». Ma l'articolo 6 dice: «alla Regione». Perché dice questo? Perché la Regione è un complesso di organi: c'è la Giunta e c'è il Consiglio regionale. Quindi lo Statuto, giustamente, intende salvaguardare quelle che sono le nostre competenze totali; cioè siamo noi, Regione, che dobbiamo decidere quali sono gli organi che sovrintendono alle funzioni amministrative. Può essere la Giunta, può essere il Presidente della Giunta, può essere un Assessore, comunque, siamo noi, Consiglio regionale, con nostra legge, che dobbiamo determinare queste cose.

E' chiaro che finché non c'è legge regionale, la cosa è pacifica: le funzioni amministrative vengono esercitate dalla Giunta regionale. Ma il giorno in cui noi volessimo — ecco il punto — stabilire con legge regionale che sono affidati anche ad altri organi determinati compiti, oppure specificare qual è la parte dell'organo esecutivo che deve esercitare certe funzioni, indubbiamente (il diritto in Italia è molto elastico) può darsi che, alla fine, le previsioni del collega Dettori possano anche verificarsi; ma quando in un decreto del Presidente della Repubblica si dice: «Le funzioni sono esercitate dall'Amministra-

zione regionale», è chiaro che è l'Amministrazione regionale. Ecco il punto.

Quando lei, nella relazione, o chi per lei, ha riportato il parere che lei ha espresso in Commissione, cioè, che malgrado la dizione usata nelle Norme di attuazione il Consiglio ha sempre facoltà di stabilire con leggi, in quali modi da quali organi della Regione, le funzioni sono esercitate, io dico che questo non è vero o è vero nella misura in cui tutto si tollera in Italia. Perché se noi facessimo una legge che è in contrasto con le Norme di attuazione, questa legge dovrebbe essere impugnata dal Governo. Potrà accadere che questo non avvenga, però potrebbe anche avvenire perché la norma di attuazione precisa già che è l'Amministrazione regionale, e non altri organi, ad esercitare quelle funzioni dello Stato.

Inoltre, perché abbiamo presentato queste modifiche al secondo gruppo delle Norme e non le abbiamo presentate al primo gruppo? Perché qui la cosa è molto più vasta. Infatti mentre là si parlava di funzioni amministrative dell'autorità marittima eccetera, quindi già abbastanza specificante, qui si parla, invece, delle attribuzioni degli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato, competenti in materia di turismo e di industria alberghiera. E' chiaro che finché noi non legiferiamo, siccome l'organo esecutivo amministrativo della Regione è la Giunta regionale, automaticamente questa continua ad essere «Amministrazione regionale»; però, il giorno in cui noi volessimo decidere contrariamente, e potrebbe anche capitare questo fatto, è chiaro che la parola «Regione» ci salvaguarda nel senso che anche il Consiglio è organo della Regione e, quindi, può legiferare su questa materia e stabilire che determinate funzioni non sono esercitate dall'Amministrazione regionale. Questo era lo scopo del nostro emendamento.

Quindi, mentre il nostro emendamento, il nostro testo, nulla toglie a quello che lei vuole, onorevole Dettori, cioè che sia la Giunta regionale ad esercitare determinate funzioni, il testo che lei propone toglie al Consiglio regionale la possibilità di modificare que-

sto stato di cose, una volta che è stabilito in una norma di legge. Ripeto, può darsi, poi, che questo non si verifichi, che il Governo non impugni le leggi; però, sotto il profilo giuridico, della correttezza giuridica, quando si dice: «l'Amministrazione regionale» si intende la Giunta regionale che non è la Regione, ma è un organo della Regione. E, quindi, quando è stabilito da un decreto del Presidente della Repubblica che è questo organo e non altri che esercita quella funzione, il Consiglio regionale viene menomato nella sua competenza a decidere di queste cose, mentre lo Statuto dà alla Regione, e non all'Amministrazione regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Io non ripeterò, qui, in aula, tutti i temi e gli argomenti che sono stati oggetto di discussione approfondita in sede della Commissione e che sono stati anche ripresi nella discussione di quest'oggi. Alle considerazioni già esposte dai colleghi che mi hanno preceduto e che hanno condiviso il nostro punto di vista, io vorrei aggiungere solo poche cose.

Io posso anche concordare con il collega Dettori che si tratti di una questione che non ha una immediata rilevanza pratica. Non ho difficoltà ad ammettere che qualunque dizione si adotti, o la dizione «Amministrazione regionale» o la dizione «Regione», effettivamente, fino a quando il Consiglio non abbia legiferato in materia, sarebbe l'Amministrazione regionale, intesa in senso stretto, a diventare essa titolare delle facoltà che le vengono trasferite. Ma si tratta di una questione, onorevole Dettori (questo a lei certamente non sfugge) che è di principio; ed è abbastanza eloquente che voi, in taluni momenti, particolarmente lei, onorevole Dettori, abbiate, ed abbia lei, affermato la volontà del Gruppo democratico cristiano, nella sua attuale direzione, di introdurre modificazioni in quella che è una prassi, un orientamento, un modulo le-

gislativo in essere nella Regione. Il suo cenno mi fa capire che ella ricorda gli spunti di dibattito che si sono avuti.

DETTORI (D.C.). Ne abbiamo dato conferma; la legge sul controllo degli Enti regionali da parte nostra non ha trovato alcuna opposizione. Ci sono delle cose che possono essere effettuate senza che il discorso che si fa più generale abbia alcuna determinazione. Questa è la verità; questa è una posizione preconcepita non da parte nostra. Qui si tratta di funzioni chiaramente amministrative. Io indico con precisione l'organo della Regione.

CARDIA (P.C.I.). Credo che l'onorevole Dettori abbia bisogno di un esteso intervento e la stessa foga che mette nelle interruzioni e, direi, l'ampiezza che dà alle interruzioni, mi fa pensare che egli stesso abbia bisogno di un approfondimento ulteriore di questa materia, che cioè, in sostanza, confermi che la questione è di una certa importanza e che merita di non essere sottovalutata.

Voi avete approvato la legge sui controlli, ma non bisogna dimenticare che la legge sui controlli è una legge di iniziativa del Movimento Sociale, ed è una legge in cui i controlli sugli Enti sono in forme limitate, insoddisfacenti. Voi l'avete approvata perché, in realtà, con quella legge non si controlla nulla, onorevole Dettori, o si controlla troppo poco. Ma non penso che lei possa credere che la presentazione al Consiglio regionale dei bilanci degli Enti e la discussione di questi bilanci sia l'unica forma di controllo o la più pertinente che si possa dare oggi.

Onorevole Dettori, è una cosa che, senza dubbio, probabilmente, anche approveremo, possiamo anche dire che si tratti di un passo, ma è un passo che allo stato di maturazione, oggi, di questa esigenza, in realtà, più che rispondere al problema, dandogli una soluzione, lo elude. Tanto è vero che voi democratici cristiani, lei onorevole Dettori, avete respinto con forza le proposte che in sede di discussione di quella legge in Commissione noi abbiamo fatto per cominciare a trasfor-

mare la natura degli Enti, cioè ad introdurre il controllo della Regione: ma il controllo della Regione nel suo complesso (e torniamo al problema odierno) della Regione come esecutivo e come Consiglio al fine di trasformare gli Enti, i loro statuti, i loro corpi dirigenti in modo tale che sia riconosciuto il diritto alla nostra assemblea di eleggere gli organi che dirigono gli Enti e, quindi, alle minoranze di far parte degli organi stessi. Solo così è possibile rompere l'omertà che regna nella gran parte di questi Enti; solo così è possibile introdurre aria nuova negli Enti regionali, che sono oggetto di critiche vivissime da parte dei cittadini di Sardegna e da parte di quelli più interessati.

Lei, onorevole Dettori, sa che contro l'ISOLA c'è una sollevazione generale di tutti gli artigiani sardi, i quali contestano la linea dell'ISOLA, l'attività dell'ISOLA, i dirigenti dell'ISOLA, e chiedono che siano introdotte modificazioni. Ora, la presentazione (io sono stato trascinato su questo terreno senza che lo volessi all'inizio) la presentazione, dicevo, dei bilanci dell'ISOLA, a questo Consiglio, sì, può essere una occasione per ritornare specificamente sulle responsabilità di questo organismo, ma non consentono alcun reale controllo, non avviano una reale democratizzazione dell'Ente.

E qui mi fermo, per non parlare dell'Ente del turismo che è una organizzazione che deve essere modificata profondamente. E così anche per gli altri Enti. Ma il richiamo che è stato fatto dall'onorevole Dettori ci porta al tema che è in discussione questa sera. Allora la meraviglia che io volevo esprimere è che l'onorevole Dettori, e taluni altri democristiani, facciano affermazioni di principio quando è possibile farle senza trarne le conclusioni, senza pagarne il prezzo e che, poi, si ritirino. Onorevole Dettori, ma lei su questo punto ha una cattiva coscienza; evidentemente ha necessità di reintervenire. Comunque la questione lo merita, noi possiamo rinviare la discussione a domani mattina; e domani mattina riaprire la questione e discuterla fino in fondo.

E' una questione di principio. Non c'è nessuna argomentazione di ragione che possa essere portata a sostenere la tesi che, quando da una parte si parla dello Stato, dall'altra parte non si debba parlare della Regione. Mi consenta, questa è una questione assai semplice, assai chiara. Ci sono già, nello Statuto sardo, delle dizioni che, secondo me, sono quelle alle quali ci si deve riferire, anche se ve ne sono di diverse alle quali voi vi riferite. Ma il fatto che ve ne siano, di dizioni diverse, significa che le une sono giuste, le altre sbagliate. Noi consideriamo sbagliate quelle dizioni dello Statuto sardo che ripetono queste formulazioni, e consideriamo giuste, invece, quelle che noi oggi ripetiamo e proponiamo di adottare in queste norme di attuazione: cioè la dizione «Regione».

Dal punto di vista pratico, è evidente, non si muta nulla nell'immediato, però introducendo questa formulazione si afferma il criterio che la Regione non è soltanto la Giunta, non è soltanto l'organo esecutivo, che l'organo esecutivo deve restare al suo posto, che le funzioni legislative, il posto dell'assemblea regionale, nella vita degli Istituti, deve essere rivalorizzato, deve essere difeso, deve essere incrementato. Ecco che cosa si fa quando si introduce questa modifica nelle norme di attuazione. Cioè non si dà per scontato che la Regione si confonda con l'organo esecutivo. La Regione non è la Giunta. Noi abbiamo ottenuto una grande conquista nella legge 588 e da lì non dobbiamo ritornare indietro, onorevole Dettori. Ecco, questa dizione, che è qui, può sembrare cosa da poco, ma non è cosa da poco. In realtà si torna indietro.

Ma lei mi insegna, lei sa bene, che nella Democrazia Cristiana, la grande maggioranza è contraria non solo a questa formulazione, ma alle norme della 588, che continuamente contesta, mette in discussione. Lei sa che le parti conservatrici della Sardegna, di cui la Democrazia Cristiana è tanta parte, continuamente contestano proprio questo diritto, che è stato conquistato, cioè, che il piano sia attuato dalla Regione, sia elaborato, approvato dalla Regione, non dall'Amministrazione re-

IV LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

5 APRILE 1965

gionale; che il piano sia discusso come legge, che in sostanza il piano sia approvato qui, non negli uffici della Regione. Questo è il valore... scusate se anch'io mi sono abbandonato alla foga in cui mi ha preceduto l'onorevole Dettori, in verità, dovuta al carattere interessante del tema. Io considero questa una questione di principio abbastanza rilevante; tale da condizionare il nostro voto su questa materia.

Abbiamo posto la questione, in questo gruppo di Norme di attuazione, soltanto perché in questo gruppo la questione appare con maggiore evidenza. Però il problema ritorna per tutta la stesura delle Norme di attuazione, dal primo gruppo fino all'ultimo, e noi l'abbiamo sollevata dal primo fino all'ultimo. Ci siamo fermati qui perché qui cava gli occhi, non si comprende perché si debba dire che le attività spettanti allo Stato passano all'Amministrazione regionale. Le attività passano alla Regione, e così via per tutti gli altri capoversi della legge. Concludo, dunque, sottolineando l'importanza della questione che da noi è stata sollevata, come questione di difesa degli istituti autonomistici e come difesa delle competenze dell'Assemblea legislativa, che, da parte democratica cristiana, così spesso vengono offese, possiamo ben dirlo, calpestate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non mi preoccupo delle difficoltà intraviste dai presentatori dell'emendamento, per quanto riguarda il primo e l'ultimo comma dell'articolo 1, e il secondo comma dell'articolo 3, perché il sistema, affermato in quei due commi, salvo l'obbligo di sentire, stabilito nel secondo comma dell'articolo 3, i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro, che, però, non rappresentano una difficoltà grave, altro che per la funzionalità dei nostri organi e per lo esercizio delle nostre funzioni, è un sistema corretto. Si parla di attribuzioni delle Ammi-

nistrazioni centrali che fanno parte dell'esecutivo. E' logico che, quando si parla di trasferimento di funzioni, funzioni dell'esecutivo si trasferiscano all'altro esecutivo. E non vi è nessun pregiudizio dall'esistenza di leggi che, eventualmente, oggi legano ad un determinato modo di operare le Amministrazioni centrali; perché se noi abbiamo, come abbiamo, competenza legislativa, noi possiamo innovare alle leggi esistenti e fare ciò che riteniamo che debba essere fatto anche in materia di esercizio delle funzioni amministrative.

La Norma che io non voterò, e faccio la dichiarazione fin da adesso, chiedendo che l'articolo 1 si voti per parti, è, invece, quella del secondo comma dell'articolo 1, e anche del comma 1°. Quella è una norma preoccupante; perché, se voi leggete con attenzione, si dice: «le attività già spettanti allo Stato», non più all'Amministrazione centrale, «allo Stato, in materia di riconoscimento, classifica, revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, sono esercitate dall'Amministrazione regionale sentiti i Ministeri delle finanze, dell'interno, del turismo e dello spettacolo». Questo sì che preoccupa. Questo preoccupa per una doppia ragione: perché attraverso questa dicitura, questa dizione, «delle attività già spettanti allo Stato», possono reintrodursi le attività legislative, che invece erano cacciate fuori dal primo comma dell'articolo, ma rientrano qui, e rientrano in modo antistatutario, anticostituzionale, perché in materia di turismo la Regione ha competenza primaria; è competenza che è accordata dall'articolo 3.

Quindi lo Stato non deve fare concessioni, non ha da fare concessioni, perché è fuori dalla sua competenza. Le Norme di attuazione non possono apportare modifiche alle leggi, e, tanto meno, alle leggi costituzionali, come è il nostro Statuto. Le Norme di attuazione devono accontentarsi di applicare la legge costituzionale e, quindi, di trasferire quelle funzioni che erano prima esercitate dallo Stato, e che, in virtù della legge costituzionale, che è il nostro Statuto, devono, invece, passare alla Regione. Allora non si può parlare di «Stato» ma soprattutto non si può consentire che con-

servi, lo Stato, una qualche competenza in questa materia, perché la competenza è esclusiva della Regione. Mi si obiettava, mentre io esaminavo la questione con qualche collega, che questa norma è necessaria perché la legislazione dello Stato produce determinati effetti fiscali. Benissimo, quei determinati effetti fiscali devono cessare, perché in materia fiscale, il nostro Statuto ci attribuisce la competenza per istituire imposte e tasse sul turismo; quindi non abbiamo da preoccuparci. Cessi pure la legislazione dello Stato di ordine fiscale; vuol dire che sarà la legislazione regionale a fare la legge fiscale sul turismo. Questa è la preoccupazione che dobbiamo avere, perché la difesa delle nostre prerogative statutarie sta nel rigetto di questo comma, altrimenti noi non difendiamo lo Statuto.

PRESIDENTE. Vorrei pregare la Giunta di esprimere il proprio parere sull'articolo e sull'emendamento.

SODDU (D.C.), Assessore alla rinascita. Signor Presidente, la Giunta è contraria all'accoglimento dell'emendamento, perché...

CONGIU (P.C.I.). La Giunta è contraria a tutto.

SODDU (D.C.), Assessore alla rinascita. No, a tutto no, è contraria alle cose che sembrano irragionevoli. Io credo che le argomentazioni che sono state...

CONGIU (P.C.I.). Irragionevoli sul piano dottrinario.

SODDU (D.C.), Assessore alla rinascita. Anche su quello, onorevole Congiu, anche su quello. E' contraria perché si può facilmente ravvisare, come, del resto, è stato sottolineato dall'onorevole Dettori, una certa confusione di poteri. Qui si tratta di convalidare ciò che nella proposta è detto con chiarezza e cioè il soggetto delle attribuzioni da esercitare. Sembra evidente alla Giunta che la discussione sulla quale ci siamo intrattenuti questa sera,

sia una discussione che può portare molto lontano, in quanto il non individuare con chiarezza, come, invece, deve essere, il soggetto dell'attribuzione, che, in questo caso, mi sembra, dal contesto di questa norma, sia chiaramente l'esecutivo della Regione, senza, peraltro, entrare nel merito di come l'esecutivo svolge le proprie attribuzioni con controlli più o meno accurati, più o meno approfonditi, porta a confondere ulteriormente i termini della questione. Non ci possono essere motivi di ambiguità, motivi di equivoco nell'attribuire al Governo della Regione funzioni che sono proprie dell'organo esecutivo, senza per questo scandalizzare, mettere in cattiva luce le funzioni del legislativo, perché ci deve essere una chiarezza, una distribuzione di compiti, di funzioni, di attribuzioni, tra i due organi.

Del resto se allarghiamo il discorso della partecipazione delle minoranze agli esecutivi, bisognerebbe allargarlo fino alla partecipazione delle minoranze all'esecutivo della Regione, che è la Giunta regionale. Sarebbe una discussione, anche questa, interessante. E' chiaro che, completando quello che ho avuto modo di dire nella discussione generale, rispondendo alle osservazioni fatte nella discussione generale, che i compiti, le attribuzioni, le facoltà dell'esecutivo sono regolamentate dal legislativo. Se queste funzioni, che le Norme di attuazione affidano all'esecutivo regionale, si dovessero svolgere in maniera difforme al parere del legislativo questi può, diciamo, realizzare un quadro formale diverso, di metodi, di modalità, di forme, col quale l'esecutivo è obbligato a muoversi nell'ambito delle attribuzioni e delle facoltà concesse gli. Quello che la Giunta non può accettare è che ci sia ambiguità nell'attribuzione di questi compiti. E' chiaro che la Giunta rivendica a se stessa (come, del resto, è chiarissimo nella norma) che questi compiti siano propri dell'esecutivo. Evidentemente, c'è un ampio terreno, nel quale il legislativo si può esercitare e impegnare, per regolamentare non soltanto queste funzioni, ma tutto l'insieme, evidentemente, delle funzioni dell'esecutivo.

IV LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

5 APRILE 1965

Del resto, non credo che l'attribuzione di di una o di un'altra competenza, ad uno o ad un altro Assessore, sia fatta così, occasionalmente. E' fatta in un quadro generale, e, quindi, con assoluta certezza di diritto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Chiedo la verifica del numero legale. Tutti i giorni ve lo farò.

DETTORI (D.C.). Stasera forse ti riesce, ma domani non ti riesce e neppure dopodomani.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, lei ha chiesto la verifica del numero legale, però non ha presentato la richiesta a norma dell'articolo 48 del Regolamento, che prescrive che deve essere presentata da cinque consiglieri. Pertanto, procediamo nella votazione che la Presidenza aveva per altro già indetto.

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo Puddu - Zucca - Peralda - Urraci. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Come richiesto dall'onorevole Piero Soggiu, metto in votazione, per parti, l'articolo 1.

Metto in votazione il primo comma. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il secondo comma. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il terzo comma. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 21 e 10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI
Il Direttore
Avv. Marco Diliberto

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1965